



COMUNE DI CAPIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



Comune del Parco dei Nebrodi

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

*nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2024 ai
sensi dell'articolo 252 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni*

Deliberazione n. 21 del 30.07.2026

Oggetto: Adesione alla Rottamazione quinquies. Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'anno duemila ventisei, il giorno trenta del mese di luglio, dalle ore 11:30 e seguenti, a distanza dalla sede della Prefettura, è presente il Commissario Straordinario di Liquidazione, Dott. Alberto Lombardo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Partecipa alla seduta l'Istruttore Direttivo del Comune di Capizzi, Dott. Antonino Cacciato Insilla, dalla sede del palazzo Comunale, nella qualità di Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 28 del 28 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Capizzi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica datato 12 aprile 2024 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Capizzi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 26.04.2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al dott. Alberto Lombardo, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - di Messina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione presso l'Ente deve avere luogo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- con deliberazione n. 1 del 30.04.2024 il Commissario Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Capizzi, rimandando all'adozione dei successivi provvedimenti le fasi operative;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, questo Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero alla data del 31 dicembre 2022;
- l'articolo 253, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede: "*L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche*";
- l'articolo 5, comma 2, del Decreto-legge 29.03.2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.05.2004, n. 125, stabilisce che si intendono ricompresi nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo e sino alla chiusura della liquidazione;

Considerato che:

- con deliberazione commissariale n. 2 del 07.05.2024 oggettivata "*Approvazione e pubblicazione avviso ai creditori – Avvio procedura di rilevazione della massa passiva*", è stato approvato l'avviso pubblico di avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva dell'Ente al 31.12.2022, invitando i creditori a

- presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;
- con deliberazioni commissariale n. 2 del 07.05.2024 e n. 3 del 22.05.2024, ha emanato disposizioni organizzative, ha provveduto alla pianificazione del relativo lavoro nell'ambito del potere di autorganizzazione ed è stato chiesto all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 4, commi 8 e 8 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 di garantire, senza riserva, la massima collaborazione da parte di tutti gli Organi e dipendenti dell'Ente, nonché l'accesso a tutti gli atti, la disponibilità di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto;
 - con deliberazione commissariale n. 8 del 26.06.2024 si è provveduto a prorogare di trenta giorni il termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze¹ di ammissione alla massa passiva;
 - è stata data ampia diffusione del predetto avviso, ai sensi di legge, anche mediante affissione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
 - in data 07 agosto 2024 è scaduta la proroga del termine fissato per la presentazione delle istanze da parte dei creditori;
 - con deliberazione Commissariale n. 11 del 30.10.2024 questo Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto alla Giunta Comunale di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla citata deliberazione e, contestualmente, è stato richiesto, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno, da parte di quest'ultima, di mettere a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le necessarie risorse finanziarie;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26.11.2024 l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione, formalizzando anche l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, una volta che lo stesso l'abbia compiutamente definita, al netto del realizzo di quella attiva;
 - con la delibera commissariale n. 16 del 30.05.2025 questo Organo Straordinario di Liquidazione ha fissato le modalità di gestione e liquidazione delle posizioni debitorie

¹ atta a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'Ente.

dell'ente, ai sensi dell'articolo 258 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che

- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30.12.2025, n. 199, contiene le norme della c.d. "rottamazione quinquies" dei carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023;
- la rottamazione quinquies consente benefici non indifferenti, in quanto si possono chiudere i debiti fiscali relativi alle somme relative alle imposte e ai contributi INPS che sono state dichiarate e affidate all'agente della riscossione e non versate con il solo pagamento del tributo e delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ma **senza corrispondere gli interessi, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive sui contributi previdenziali e l'aggio di riscossione;**
- inoltre, il pagamento può essere frazionato in 54 rate bimestrali, applicando il tasso d'interesse del 3% e che la presentazione della domanda di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive;
- le domande di adesione dovevano essere trasmesse per via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026;

Acclarato che:

- da verifica effettuata risultava che erano stati notificati a questo Ente, nell'asse temporale attratto da questo Organo Straordinario di Liquidazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cartelle di pagamento riguardanti debiti tributari e INPS, che risulterebbero debitamente notificate e ad oggi non onorate, relative a posizioni debitorie antecedenti il 31.12.2022;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha presentato istanze di insinuazione alla massa passiva che saranno oggetto di trattazione secondo ordine cronologico contenente, tra l'altro, posizioni debitorie attratte alla massa passiva che possono essere anticipate mediante l'adesione alla rottamazione quinquies, in quanto il trattamento finanziario è più favorevole rispetto alla proposta transattiva approvata da questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, da somministrare alla stessa AdE-R con esito alquanto incerto;

Preso atto che

- conseguenzialmente alla verifica effettuata, l'Ufficio ha ritenuto opportuno e conveniente procedere con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, non costituendo comunque tale adempimento obbligazione giuridica e non impegnando l'Ente al relativo pagamento;
- in data 28.04.2026 ha proceduto alla presentazione di numero tre modelli R-DA-

2026 per le sole cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS (rientranti nel perimetro normativo della rottamazione quinquies), le cui ricevute risultano regolarmente protocollate da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai seguenti numeri:

- a) W-2026042813002319 (protocollo generale dell'Ente n. 4703/2026;
 - b) W-2026042813002984 (protocollo generale dell'Ente n. 4702/2026;
 - c) W-2026042813004024 (protocollo generale dell'Ente n. 4701/2026;
 - d) W-2026042813004534 (protocollo generale dell'Ente n.4700/2026;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 10.06.2026, ha emesso i documenti mediante i quali ha comunicato i carichi e gli importi rientranti nell'ambito della definizione agevolata con le relative somme dovute, nonché i termini di pagamento previsti dal piano di rateizzazione richiesto, che si riportano:

I

Documento **rif. AT - 29590202600339943101** portante:

- a) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 115.466,54;
- b) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **68.556,81** oltre euro 5.694,00 per interessi di dilazione;
- c) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 54.

II

Documento **rif. AT - 29590202600339944101** portante:

- a) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 1.240,45;
- b) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **128.84** senza interessi di dilazione;
- c) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 1.

III

Documento **rif. AT - 29590202600339945101** portante:

- a) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 1.014,14;
- b) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **588,81** senza interessi di dilazione;
- c) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 1.

IV

Documento **rif. AT - 29590202600339946101** portante:

- d) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 3.364,03;
- e) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **1.955,24** oltre interessi di dilazione per euro 43,37;
- f) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 10.

Tenuto conto

- dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che il Ministero dell'Interno, con circolare del 20.09.1993, n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio *“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Ritenuto che

- al fine di procedere agli adempimenti di propria competenza, necessita il formale riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle cartelle esattoriali oggetto di domanda di definizione agevolata;
- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della certezza, cioè che esista effettivamente un’obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Precisato che

- l'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- il debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico – contabile, quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL, e si concretizza quando si verificano dei meri “scostamenti” dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'Ente;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del “Consiglio Comunale” – nel caso in specie dell'O.S.L. - non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio – e nello specifico nella massa passiva - un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- la fattispecie ed i pagamenti che conseguono a titoli esecutivi, quali le cartelle di pagamento, integrano la previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Ritenuto, ancora, che

- l'espressione “sentenze esecutive” di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere intesa nel senso di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale e quindi comprendente anche i decreti ingiuntivi esecutivi (Corte Conti – Sezione Regionale di Controllo della Campania - n. 384/2011);
- la natura giuridica del decreto ingiuntivo è equiparata a quella della cartella

esattoriale, di cui al Decreto Legislativo 26.02.1999, n. 46² che disciplina la riscossione dei debiti verso lo Stato e che, pertanto, costituisce titolo esecutivo al pari del decreto ingiuntivo;

- le cartelle di pagamento oggetto della definizione agevolata (rottamazione), in quanto titoli esecutivi parificabili alle sentenze, rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità;

Richiamati

- i seguenti articoli del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni:
 1. 248, comma 4, che stabilisce che i debiti insoluti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione non producono interessi e né sono soggetti a rivalutazione monetaria, dalla data della loro liquidità ed esigibilità;
 2. 254, comma 3, il quale prevede che nella massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro l'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (ovvero alla data del 31 dicembre 2022), i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e da transazioni di vertenze;
 3. 258, che disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, ed in particolare il comma 3³, il quale prevede che, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, i debitori con la presentazione delle istanze devono dare adeguata dimostrazione della sussistenza dei crediti vantanti, che devono essere certi, liquidi ed esigibili;
- la circolare del Ministero dell'interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2, testualmente recita: *"la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero;*

² Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

³ “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.”

- la delibera della Corte dei conti - Sezione Autonomie - n. 12 del 20.7.2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente principio di diritto: *“per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva”*;

Ritenuto conducente

- aderire alla procedura di definizione agevolata ("Rottamazione-quinquies") dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (nel nostro caso sino al 31.12.2022, per competenza temporale), prevista dal citato l'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30.12.2025, n. 199 e successive modifiche e integrazioni, in quanto consente al Comune di ridurre il proprio debito residuo 31.12.2022 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'ammontare netto sopra riportato con un notevole risparmio per l'Ente, sollevandolo, consequenzialmente, dal pagamento di sanzioni, interessi ed aggio esattoriale, oltre che da ulteriori interessi moratori e spese di procedure esecutive;

Visti

- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 24.8.1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20.9.1993, n. 21, recante: *“problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378”*;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 14.11.1997, n. F.L. 28/97, recante: *“modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
- la circolare del Ministero dell'Interno 26 gennaio 1999, n. 7 avente ad oggetto: *Decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”*;
- il [Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267](#) *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni;

- il [Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;

Per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato,

DELIBERA

1. **di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integrante riportate e trascritte;
2. **di aderire** alla definizione agevolata proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui ai seguenti documenti:

I

Documento **rif. AT - 29590202600339943101** portante:

- d) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 115.466,54;
- e) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **68.556,81** oltre euro 5.694,00 per interessi di dilazione;
- f) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 54.

II

Documento **rif. AT - 29590202600339944101** portante:

- d) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 1.240,45;
- e) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **128.84** senza interessi di dilazione;
- f) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 1.

III

Documento **rif. AT - 29590202600339945101** portante:

- g) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 1.014,14;
- h) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **588,81** senza interessi di dilazione;
- i) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 1.

IV

Documento **rif. AT - 29590202600339946101** portante:

- j) un debito residuo oggetto di definizione agevolata, pari ad euro 3.364,03;
 - k) un importo da pagare per la definizione agevolata, pari ad euro **1.955,24** oltre interessi di dilazione per euro 43,37;
 - l) il numero delle rate, da pagare alle scadenze previste per legge, pari a 10.
3. **di riconoscere** il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 4. **di autorizzare** l'Ente ad effettuare il pagamento, di cui al superiore punto 2, mediante bollettino PagoPa, entro il 31 luglio 2026, per la definizione agevolata dei carichi pendenti ivi attratti, di competenza di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, a valere sulla cassa della gestione straordinaria di liquidazione;
 5. **di autorizzare** il riversamento dell'importo della prima rata o rata unica, pari ad euro **2.345,45** - di cui al superiore punto 2 - a favore del Comune di Capizzi, il quale provvederà al versamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 6. **di autorizzare** il riversamento dell'importo delle rate bimestrali successive, di cui al superiore punto 2 - Capo II e III - a favore del Comune di Capizzi, il quale provvederà al versamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente per gli adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso provvederà all'emissione dei mandati di pagamento indicando nelle causali che l'operazione viene effettuata in nome e per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nonché alla trasmissione di copia degli atti adottati (mandati, ecc.) giustificativi della spesa autorizzata a sostenere in nome e per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 8. **di dare atto** che le spese ed il relativo pagamento saranno imputate sulle disponibilità finanziarie dell'Organo Straordinario di Liquidazione sul proprio conto di Tesoreria;
 9. **si evidenzia** l'assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
 10. **di disporre** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, a cura dell'Ufficio di Segreteria;
 - b) sia altresì pubblicata a cura dei competenti uffici del Comune di Capizzi;

- i. all'Albo pretorio on-line del Comune di Capizzi;
- ii. nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Capizzi, dedicata a tutti gli atti ed agli avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Alberto Lombardo

Il segretario verbalizzante
Antonino Cacciato Insilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. n. _____)

Capizzi, li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta, visto l'articolo 12 della Legge Regionale 3.12.1991 n. 44, e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *È stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Capizzi, li,

IL SEGRETARIO GENERALE
